

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.

Prot. 4211 del 07-05-2009

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio Relazioni Istituzionali e Coordinamento Ordini Territoriali

0 7 MAG, 2009

Roma,

FM/me

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di LODI
Via Massimo d'Azeglio, 20
26900 LODI

<u>Inviato a mezzo e-mail</u>

Oggetto: PO 177 - 2009 - Tariffa — incarico non giunto a compimento

Facendo seguito alla richiesta di parere del 16 marzo 2009 con la quale si chiedevano chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell'art. 13 TP, disciplinante i compensi spettanti per incarichi non giunti a compimento, si osserva quanto segue.

Dal quesito sottoposto alla nostra attenzione sembra emergere che, al fine di dare luogo ad un'operazione di scissione, il professionista (consulente abituale della società) ha ricevuto un incarico verbale per la redazione del bilancio della società al 30 giugno, di una perizia di stima per la valutazione del ramo d'azienda e per la predisposizione del progetto di scissione.

L'incarico conferito al professionista consiste quindi nel realizzo di alcune delle prestazioni necessarie per la conclusione di un'operazione di scissione. L'oggetto dell'incarico del professionista non consiste nella conclusione dell'operazione di scissione che la società intende realizzare. Il realizzo dell'operazione di scissione dipende, oltre che dalla volontà della società, anche dall'espletamento di altre specifiche attività previste dalla legge e che non sembrano essere state richieste al professionista.

Al fine di valutare se vi sia stato o meno il compimento dell'incarico da parte del professionista, occorrerà verificare che lo stesso abbia posto in essere le prestazioni richiestegli e non che la società abbia poi concretamente portato a termine l'operazione straordinaria di cui si discute.

È bene, in ogni caso ricordare, che Il parere del Consiglio dell'Ordine è finalizzato all'accertamento tecnico della rispondenza delle voci riportate in parcella con le disposizioni tariffarie. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che il parere dell'organo professionale consiste nel formale controllo della corrispondenza tra le voci indicate nella parcella e nella tariffa di categoria e che il sindacato sull'effettiva esecuzione delle prestazioni, sul corretto adempimento delle stesse e sul valore della controversia compete all'autorità giudiziaria chiamata a dirimere le eventuali controversie (Cass. Civ. 18 febbraio 1967, n. 401; Cass. Civ. 19 maggio 1965, n. 976; Cass. Civ. 20 gennaio 1982, n. 384; Cass. Civ. 30 gennaio 1997, n. 932; Cass. Civ. 4 aprile 2003, n. 5321).

Pertanto, in sede di liquidazione della parcella il Consiglio dell'Ordine è chiamato ad accertare se per ciascuna attività professionale dichiarata dal dottore commercialista sia stata correttamente applicata la tariffa professionale e siano stati rispettati i criteri per la determinazione dei compensi. Al fine di consentire il riscontro della rispondenza della parcella alle previsioni tariffarie, il professionista nel formulare la richiesta di liquidazione della parcella deve fornire al Consiglio dell'Ordine una descrizione esauriente della prestazione svolta, nonché delle circostanze in cui la stessa è stata resa.

In presenza di onorari preconcordati, il Consiglio dell'Ordine, laddove sussista documentazione scritta (in particolare l'accettazione del cliente) dalla quale risultano gli onorari preconcordati, si limiterà ad apporre il proprio visto senza operare alcun sindacato di merito. Qualora, invece, non sussista alcuna documentazione dalla quale risultino gli onorari preconcordati, il Consiglio dell'Ordine si troverà nell'impossibilità di esprimere il proprio parere.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Francesca Maione